

XVII legislatura

Provvedimenti previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

- XXV -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	. 5
TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI dal decreto-legge 28	
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21	
febbraio 2014, n. 13: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni	
per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione	
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore	6
νοιοπιατία ε΄ αεία εθπιτιθάζεσης επαίτεια επ ίθτο γάνοτε	. 0



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale

LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI

dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13²: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 5, co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze	28 febbraio 2014 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che individua le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4
Art. 8, co. 10	Ministro dell'economia e delle finanze		Riduce ³ , nella misura disposta dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

-

¹ Il decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2013, n. 303, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

¹ La legge di conversione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2014, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2014.

³ Non è specificato nel testo del decreto con quale atto il Ministro del'economia e delle finanze debba effettuare la riduzione prevista.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 10, co. 7- <i>bis</i>	Ministro dell'economia e delle finanze		Regolamento, da adottare con decreto ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli
Art. 10, co. 8	Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari	28 aprile 2014 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Decreto che definisce criteri e modalità, ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 8 ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile ⁴ .
Art. 11, co. 7	Ministro dell'economia e delle finanze		Regolamento, ex art. 17, co. 3, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore, nonché adatte a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

_

⁴ Il divieto di cui al comma 8 - vale a dire che i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore a 100.000 per anno - non si applica in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 11. co. 10, secondo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4
Art. 11. co. 10, terzo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	senza ritardo	Riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 10.
Art. 11, co. 11	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che accerta l'importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui all'articolo 11.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 12, co. 3	Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	28 maggio 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Decreto di natura non regolamentare che stabilisce i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.
Art. 16, co. 3	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	27 gennaio 2014 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto che disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 16, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

Deliberato il 27 febbraio 2014

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

- N. XXV XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
- N. XXIV XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 : Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
- N. XXIII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11: Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
- N. XXII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015.
- N. XXI XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
- N. XX XVII. Provvedimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8: Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- N. XIX XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7: Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- N. XVIII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
- N. XVII XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
- N. XVI XVII. Manovra di bilancio 2014.
- N. XV XVII. Provvedimenti previsti dall'A. S. n. 1061: Istituzione del marchio "Italian Quality".
- N. XIV XVII. Adempimenti previsti dal "decreto istruzione": decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
- N. XIII XVII. Nota breve sul "decreto IMU".
- N. XII XVII. Agenda digitale italiana (Parte II).
- N. XI XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte II (Modifiche apportate nell'iter parlamentare).